



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le risaie introdotte dopo il mille ottocento quarantanove nei territori in cui è proibita la coltivazione del riso, dovranno fin dall'anno corrente ridursi ad altra coltura, od abolirsi.

Dovranno parimenti ridursi ad altra coltura, od abolirsi le risaie che nei territori, in cui si può permettere la coltivazione a riso, furono dopo il mille ottocento quarantanove stabilite nel perimetro delle distanze dagli abitati entro il quale sono proibite.

Art. 2.

Tutti i proprietari di risaie stabilite prima del mille ottocento cinquanta nei territori, in cui la coltura del riso non è permessa, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge farne consegna al Sindaco del Comune in cui le risaie medesime sono situate.

Dovranno fare uguale consegna tutti i proprietari di risaie che, nei territori in cui l'anzidetta coltura si può permettere, sono state prima del mille ottocento cinquanta introdotte nel perimetro delle distanze dagli abitati tuttora proibito.

Tali consegne potranno essere estese in carta libera, e dovranno contenere l'indicazione della quantità di risaie come sopra possedute, della regione in cui sono poste, del numero di mappa, ove esista, e dovranno essere sottoscritte dai proprietari delle stesse risaie, o dai legittimi loro rappresentanti.

Art. 3.

Trascorso il termine dei quindici giorni fissati dall'articolo precedente, il Sindaco sottoporrà senza ritardo, ed anche in tornata straordinaria, le consegne che avrà ricevute, al Consiglio Comunale, il quale delibererà sull'esattezza delle medesime, ed indicherà inoltre nella stessa deliberazione, ove ne sia il caso, quelle risaie che in contravvenzione al prescritto dal precedente articolo non fossero state consegnate, notando il nome, cognome e domicilio del proprietario di esse.

Non più tardi di otto giorni successivi al succitato termine sarà fatto pubblicare, a diligenza dello stesso Sindaco, in due giorni di mercato o di festa,

od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi, lo stato delle consegne in un colla relativa deliberazione del Consiglio Comunale

Art. 4.

Coloro e che per pubblica salute avranno opposizioni a muovere contro qualsivoglia delle risaie comprese nell'articolo secondo, le presenteranno in iscritto con le relative giustificazioni, ed entro i dieci giorni dal termine della pubblicazione delle consegne, al Sindaco del Comune, all'Intendente della Provincia, od all'Intendente Generale della Divisione amministrativa, in cui sono poste le risaie medesime.

Art. 5.

Fra due giorni successivi al termine fissato dall'articolo precedente, il Sindaco dovrà trasmettere all'Intendente Generale lo stato delle consegne, la deliberazione del Consiglio Comunale, e la relazione delle seguitene pubblicazioni, non che le opposizioni che gli fossero state sposte.

Nello stesso termine l'Intendente trasmetterà pure all'Intendente Generale della Divisione le opposizioni che avessero direttamente ricevute.

Art. 6.

L'Intendente Generale farà immediatamente diffidare, per mezzo dei Sindaci, i proprietari delle risaie contro le quali vi siano opposizioni, acciò essi possano nel termine di cinque giorni trasmettere le loro osservazioni. Nei quindici giorni successivi ai cinque ora detti, l'Intendente Generale prendendo in considerazione le opposizioni pervenutegli, e le osservazioni dei proprietari, o di coloro che li rappresentano, sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario, e poscia quello del Consiglio d'Intendenza, statuirà definitivamente, se le risaie che incontrarono opposizioni abbiano a tollerarsi sino alla promulgazione di una Legge generale sulle risaie, o per quest'anno solamente, oppure se per vevoli motivi di salute pubblica debbano fin d'ora convertirsi in altra coltura, salva l'eccezione di cui al numero secondo dell'articolo ottavo.

Art. 7.

I proprietari delle risaie, contemplati nell'articolo primo, e di quelle di cui l'Intendente Generale avrà ordinata la soppressione in esecuzione dell'articolo sesto, dovranno fare le opere necessarie per dar libero corso alle acque che vi avessero condotte per introdurvi la coltura del riso.

Art. 8.

S'intenderanno provvisoriamente tollerate sino alla promulgazione dell'anzidetta Legge:

1.° Le risaie, le quali situate giusta l'articolo secondo ne' territori o ne' perimetri in cui sono proibite, non hanno formato oggetto di riconosciuta valida opposizione.

2.° Quelle che ne' territori, e ne' perimetri succitati fossero state precedentemente dal Governo autorizzate.

3.° Le risaie che nei territori in cui si possono permettere, vennero, senza previa autorizzazione, introdotte nei perimetri non proibiti.

Art. 9.

Le risaie che, in contravvenzione al disposto dell'articolo secondo, non fossero state consegnate, ovvero si fossero conservate contrariamente al prescritto dall'articolo primo, o non ostante la soppressione pronunziata in conformità dell'articolo sesto, verranno nel più breve termine, e senz'altro fatte distruggere a diligenza dell'Intendente Generale, ed a spese dei contravventori.

Ove fossero tralasciate le opere necessarie per dar corso alle acque in conformità del disposto dall'articolo settimo, l'Intendente Generale le farà

similmente eseguire d'ufficio, ed a spese del contravventore.

Art. 10.

Contemporaneamente alla promulgazione della presente Legge, il Governo del Re farà pubblicare nei singoli Comuni delle Provincie in cui si coltiva il riso, uno stato indicativo dei territori e dei perimetri, entro i quali la risicoltura, previo permesso, è stata circoscritta dalle leggi e dai regolamenti anteriori alla presente.

Art. 11.

Nei territori e perimetri non proibiti sarà lecito introdurre la coltura del riso per la vicenda anche in terreni nei quali la coltura del riso non fu mai coltivato, purché ciò si faccia dal proprietario in sostituzione di eguale quantità di terreno di risaie vecchie, le quali sieno da lui contemporaneamente soppresse, e mediante preventiva consegna all'Intendente della Provincia, coll'indicazione della quantità e posizione della nuova risaia e di quella da sopprimersi.

Art. 12.

Le licenze per la formazione di nuove risaie, nei territori e perimetri in cui tale coltivazione si può permettere, potranno concedersi dall'Intendente Generale della Divisione amministrativa, in cui le risaie medesime sarebbero situate.

Art. 13.

La domanda di licenza per la formazione di nuove risaie, di cui nel precedente articolo, sarà rimessa al Sindaco del Comune in cui sarebbero poste, ed a diligenza del Sindaco medesimo sarà fatta pubblicare non più tardi di otto giorni successivi alla data della rimessione a lui fatta in due giorni consecutivi di mercato, o di festa, od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi.

Il processo pel conseguimento di tali licenze seguirà i modi, ed i termini stabiliti per le consegne negli articoli quarto, quinto o sesto della presente Legge.

Sono pure applicabili al caso di formazione di nuove risaie senza la previa licenza di cui nell'articolo duodecimo le disposizioni dell'articolo nono.

Art. 14.

La pena comminata dall'articolo quarto del Regio Editto del tre agosto mille settecento novantadue è ridotta ad una multa estensibile a lire cento per ettara applicabile interamente al fisco.

Nulla del resto è innovato sovra le disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti nella parte in cui non siasi altrimenti provveduto colla presente.

I Ministri dell'Interno, e della Marina, Agricoltura e Commercio sono incaricati dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Torino addì 27 marzo 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° AZEGLIO.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

GALVAGNO.